



Il ministero cerca, ancora una volta, di fregare i genitori!!!

Come ogni anno è stata pubblicata dal MIUR la circolare (n° 4 del 15 gennaio 2010) che fissa i criteri per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (per quest'anno scolastico l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado è stata spostata di un mese, in relazione al previsto avvio della riforma delle superiori).

Per il secondo anno consecutivo, le indicazioni contenute (ma soprattutto la modulistica ad esse connessa!) cercano di indirizzare i genitori in modo subdolo e non coerente con la normativa attualmente vigente; nel seguito esamineremo perché.

Segnaliamo comunque che, per quel che riguarda la modulistica, è la stessa circolare n. 4 che recita: ***"L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado (fatta eccezione per gli istituti comprensivi) viene effettuata a domanda (si vedano gli schemi allegati A, B, C, proposti a scopo orientativo come tracce da contestualizzare)."***

1. Il modulo d'iscrizione alla scuola primaria

Cosa c'è che non va

La circolare n. 4 indica per la scuola primaria che *"all'atto dell'iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario"*.

L'allegato scheda B *"Domanda di iscrizione alla scuola primaria"* prevede però che il genitore *"indica in ordine di preferenza (da 1 -prima scelta- a 4)"* il modello orario.

E i modelli orari previsti dalla scheda sono 4: 24, 27, fino a 30 ore, 40 ore per il tempo pieno.

Si costruisce così la premessa di una vera mistificazione: in tal modo qualsiasi sia il modello orario che sarà effettivamente erogato dalla scuola, apparirà come *"opzione del genitore"*!

Ai genitori diciamo quindi: attenzione!!!

Come comportarsi per non farsi gabbare

Se l'istituto presso cui avete deciso di iscrivere vostro figlio/a vi presenta questa tipologia di modulo, **date solo ed esclusivamente la preferenza per la scelta di orario che ritenete più opportuna, ma non barrate tutte le caselle, né tanto meno date ordini di preferenza**; vi invitiamo inoltre a scegliere modelli attenti alla qualità, che tendano ad attestarsi sulle 40 ore settimanali (con due insegnanti per classe) e sulle 30 ore (prevedendo un limite al numero massimo di insegnanti che operano in ciascuna classe); che evitino forme di prevalenza, suscettibili di tradursi in disparità tra classi di uno stesso istituto, che prevedano un utilizzo pedagogicamente fondato della compresenza.

2. Il modulo relativo alle scelte per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica

Cosa c'è che non va

Nella circolare, al punto 4, *"Insegnamento della religione cattolica e attività alternative"*, vengono correttamente citate le 3 opzioni possibili ovvero:

- attività didattiche e formative
- attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Nell'allegato Modello E - *"Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'IRC"* - le scelte prospettate sono invece solo due, e quella che non compare è la prima: attività didattiche e formative. Proprio quella che, data anche la fascia di età cui si riferisce la circolare, è la più frequente.

Proprio quella che l'Amministrazione è tenuta a garantire, anche attraverso nomine ad hoc di supplenti. Con nota prot. n. 427 del 21 gennaio 2010 il MI UR ha inoltre precisato che, mentre la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica va fatta al momento delle iscrizioni, quella relativa alle diverse opzioni alternative viene, invece, rinviata a settembre.

Nella nota si precisa anche che le scelte indicate nel modello E per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica costituiscono "il numero minimo di opzioni che la scuola offre agli alunni".

Questo è profondamente illegittimo!!!

La normativa tuttora vigente in materia (Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987) così recita:

Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica – previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore – hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.

Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, i colleghi dei docenti debbono formulare precisi programmi. Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, il Dirigente Scolastico deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni quale preciso obbligo dell'istituzione scolastica. Non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.

Si raccomanda anche che, nel quadro delle possibilità offerte dalla normativa vigente, lo svolgimento delle attività educative si debba realizzare avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori.

Pertanto, in base a tali disposizioni (non ce ne sono state altre successive e pertanto del tutto in vigore) e alla giurisprudenza in materia, tutte le scuole debbono garantire l'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ambito della gamma di proposte offerte alle famiglie al momento dell'iscrizione.

Nel caso in cui non si riesca più a garantire questa attività con l'utilizzo delle risorse interne, non ci si deve "arrangiare in un qualche modo", **ma si deve nominare un supplente**. Infatti, sempre nella suddetta CM n. 316 si dice che: *"Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio."*

Non c'è mancanza di risorse che tenga! Va garantito il diritto allo studio di tutti e pari opportunità formative!!!

La scomparsa dal modello E delle "attività didattiche e formative", in un calderone informe senza un apposito docente, nega drasticamente la risposta ai tanti genitori e studenti che a quel diritto si sono fin qui appellati.

Come comportarsi per non farsi gabbare

Assicuratevi che nel modello E integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'IRC che vi verrà sottoposto vi siano tutte e tre le possibili opzioni previste, in particolare quella che riguarda le attività didattiche e formative; se così non fosse, allegate una dichiarazione integrativa da voi redatta che chieda esplicitamente l'attivazione di tale possibilità, citando la normativa vigente (Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987); assicuratevi che questa richiesta venga protocollata insieme alla vostra domanda d'iscrizione!!!

DIFENDIAMO I NOSTRI DIRITTI!!!

**Comitato GENITORI e INSEGNANTI
per LA SCUOLA PUBBLICA di Padova**

comitato.nogelmini@gmail.com

<http://comitatoscuolapubblica.wordpress.com>

